



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 875 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio
Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione del Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Bianca Peagno e Antonella Cusin, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

Ente Produttori Selvaggina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati in data 25 agosto 2021, del calendario venatorio regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 13 luglio 2021 e pubblicato nel BUR in data 16 luglio 2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e gli interventi *ad opponendum* della Federazione Italiana della Caccia e dell'Ente Produttori Selvaggina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso, notificato e depositato in data 11 agosto 2021, l'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (in seguito, LAC) ha impugnato il calendario venatorio della Regione Veneto, approvato in data 13 luglio 2021 e pubblicato nel BUR in data 16 luglio 2021, limitatamente alla parte in cui prevede la preapertura della caccia alla tortora selvatica nelle giornate 1 e 2 settembre 2021.

2. Con decreto cautelare monocratico n. 368 del 13 agosto 2021 è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente Associazione e per l'effetto l'esecuzione dell'atto impugnato è stata sospesa fino all' 8 settembre 2021.

3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 25 agosto 2021, la ricorrente LAC ha impugnato il medesimo calendario venatorio regionale nelle parti riguardanti le specie Combattente, Moretta, Allodola,

Pavoncella, Marzaiola, Codone, Coturnice, Quaglia, Pernice bianca; Cesena; Tordo sassello nonché nelle parti in cui prevede la data di chiusura del periodo di caccia agli anatidi e nelle parti in cui prevede giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre.

In particolare con tale ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamenta che la Regione nell'approvare il calendario venatorio si sarebbe discostata dalle indicazioni fornite dal parere fornito dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (di seguito, ISPRA) senza adeguata motivazione, senza disporre dei dati concernenti gli abbattimenti degli anni precedenti e in violazione del divieto di caccia nel periodo pre-nuziale previsto dalla direttiva 2009/147/UE e dal documento "*Key Concepts*".

4. Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, rimarcando il carattere non vincolante del parere dell'ISPRA e rilevando la completezza e l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.

Sono altresì intervenute - *ad opponendum* - la Federazione italiana della caccia (in seguito, FIC) e l'Ente produttori selvaggina (in seguito, EPS).

5. Con ordinanza n. 491 del 24 settembre 2021 questa Sezione, in accoglimento della domanda cautelare, ha sospeso il calendario venatorio regionale nella parte in cui:

- consente il prelievo venatorio della specie "*Combattente*";
- consente il prelievo venatorio della specie "*Moriglione*" e "*Pavoncella*";
- stabilisce la chiusura della caccia alla specie "*Quaglia*" oltre la data indicata dall'ISPRA;
- si discosta dalle indicazioni dell'ISPRA in ordine alle specie "*Cesena*" e "*Tordo Sassello*";
- stabilisce la chiusura della caccia oltre il 20 gennaio 2022 per gli anatidi rientranti nella "*avifauna acquatica*" indicata dall'ISPRA;
- stabilisce giornate aggiuntive di caccia per le per le specie che in base alle valutazioni dell'ISPRA sono minacciate o in declino.

L'ordinanza cautelare è stata motivata in relazione alle seguenti considerazioni:

“- che la valutazione in ordine all'individuazione delle specie da ritenersi minacciate o in declino appare rientrare nella competenza delle Amministrazioni statali e in particolare dell'ISPRA;

- che tale competenza vale a fortiori per quanto riguarda le specie migratorie;

- che in relazione ai profili di tutela delle specie da ritenersi minacciate o in declino, le indicazioni dell'ISPRA, pur non vincolanti in sede di adozione del calendario venatorio, possono essere superate se sorrette da una motivazione particolarmente rafforzata;

Considerato, in particolare:

a) in relazione alla specie “Tortora selvatica”,

- che risulta che tale specie, a partire dalla seconda metà di settembre, non sia più presente nella Regione del Veneto;

b) in relazione alla specie “Combattente”,

- che le conclusioni dell'ISPRA sono nel senso che il prelievo di questa specie non dovrebbe essere autorizzato in ragione dello “stato di conservazione sfavorevole”, della “assenza di monitoraggi sull'andamento delle popolazioni migratrici attraverso il territorio regionale e nazionale” e della “flessione molto consistente negli ultimi anni” rilevata in alcuni siti chiave;

- che le motivazioni dedotte sul punto dalla Regione non paiono idonee a superare tali rilievi;

- che in particolare, trattandosi di specie migratoria, gli ultimi dati relativi alle presenze “in Italia nel corso delle migrazioni primaverili e autunnali” e il fatto che la specie non sia a rischio “di estinzione nel breve o medio termine” non risultano significativi;

c) in relazione alla specie “Moretta”,

- che l'ISPRA ha ritenuto che “per il momento debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla Moretta (Aythya fuligula)” in ragione del rischio

di confusione con la Moretta tabaccata (Aythya nyroca) “che versa in uno stato di conservazione critico”;

- che tuttavia non appaiono manifestamente irragionevoli le considerazioni svolte dalla Regione circa il limitato rischio, nel Veneto, di abbattimenti accidentali della Moretta tabaccata;

d) in relazione alla specie “Allodola”,

- che è stato adottato il Piano di gestione nazionale dell’Allodola e che con nota del 20 maggio 2021 la Regione pare avere dato atto delle misure attuative assunte;

e) in relazione alle specie “Moriglione” e “Pavoncella”,

- che non si ravvisano elementi per discostarsi dalle valutazioni contenute nella sentenza di questa Sezione, 16 dicembre 2020, n. 1263 (conforme anche Tar Toscana, Sez. II, 4 maggio 2021, n. 632);

f) in relazione alla specie “Marzaiola”,

- che le prescrizioni del calendario venatorio risultano non significativamente distanti dal parere espresso dall’ISPRA, salvo quanto previsto al punto h) della presente ordinanza;

g) in relazione alla specie “Codone”,

- che il carniere pressoché doppio rispetto alle indicazioni dell’ISPRA appare giustificato dalla sostanziale assenza di rischio specifico per la specie;

h) in relazione alla specie “Coturnice” e alla specie “Pernice Bianca”,

- che tali specie risultano cacciabili esclusivamente nella Provincia di Belluno e che la Regione ha dato atto in camera di consiglio che tale Ente ha deciso di escluderne il prelievo venatorio per la stagione 2021-2021;

i) in relazione alla specie “Quaglia”,

- che l’ISPRA ha indicato come misura necessaria di tutela la chiusura della caccia alla data del 31 ottobre 2021 e che le motivazioni addotte dalla Regione per prolungare la caccia di tale specie sino alla data del 30 dicembre non appaiono congruenti;

g) in relazione alle specie “Cesena” e “Tordo sassello”,

- che il calendario venatorio si discosta dalle indicazioni dell'ISPRA sulla base di motivazioni che paiono non congruenti e prive di indicazioni puntuali e complete in ordine ai prelievi eseguiti negli anni precedenti;

h) quanto alla data di chiusura della caccia anatidi,

- che l'ISPRA ha indicato come data di chiusura della caccia per la "intera avifauna acquatica (Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Azavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marziola, Frullino, Beccaccino)" il 20 gennaio 2022 al fine di tutelare la migrazione pre nuziale e in ragione della "necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori", in applicazione del "principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee" degli uccelli migratori;

- che le ragioni dedotte dalla Regione per disattendere tale indicazione non risultano congruenti;

i) quanto alle giornate aggiuntive di ottobre e novembre,

- che l'ISPRA ha rilevato che tale misura, in quanto determina una pressione "non trascurabile" nei confronti delle specie migratrici, deve tenere conto delle esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo;

- che le motivazioni dedotte dalla Regione non paiono congruenti, quantomeno in relazione alle specie indicate dall'ISPRA come minacciate o in declino".

5.1. Tale ordinanza cautelare, ampiamente contestata dalle parti nei successivi atti del giudizio, non è stata impugnata.

6. In vista dell'udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche.

La ricorrente ha ribadito sostanzialmente quanto già esposto, in particolare, nel ricorso per motivi aggiunti.

La Regione, oltre a rimarcare le proprie precedenti difese e ad affermare che

“l’attività venatoria sarebbe una delle attività umane “in danno alla natura”; al contrario il mondo dei cacciatori preserva migliaia e migliaia di ettari di habitat naturali dalle trasformazioni agricole e industriali, gestisce progetti di studio dell’avifauna”, ha rilevato essere venuto meno l’interesse alle censure concernenti:

- la Tortora, in quanto la stagione venatoria si è conclusa il 30 di settembre;
- il Combattente, in quanto la stagione venatoria si conclude il 31 di ottobre;
- la Pernice bianca e la Coturnice perché sarebbero cacciabili solo nella provincia di Belluno e l’Ente provinciale avrebbe deciso per la stagione venatoria in corso di non inserirle tra le specie oggetto di prelievo;
- le giornate aggiuntive di ottobre e novembre.

Le intervenienti *ad opponendum* hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e della mancata impugnazione del piano faunistico venatorio presupposto. Hanno inoltre sostenuto che la Regione ha competenza piena a disciplinare la materia della Caccia, osservando che il parere dell’ISPRA – avente carattere obbligatorio, ma non vincolante – può essere disatteso pur in assenza di una motivazione particolarmente rafforzata.

Le intervenienti hanno inoltre insistito sulla rilevanza dei seguenti profili:

- in base all’art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 sarebbe competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri – non l’ISPRA – a determinare disposizioni uniformi in materia di caccia e a individuare le specie cacciabili;
- le decisioni della Regione si fonderebbero su dati scientifici più aggiornati e attendibili di quelli dell’ISPRA, mentre la classificazione SPEC non avrebbe alcun rilievo in quanto la Commissione UE non vi farebbe riferimento. Ciò sarebbe comprovato dalla recentissima decisione del 30 agosto 2021 della Commissione Europea di archiviare il caso EU-Pilot 6965/14/ENVI;
- che in relazione al periodo di caccia la stessa Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della previgente Direttiva Uccelli elaborata dalla Commissione Europea, ed allegata al calendario venatorio di cui è lite sub c), espressamente

consentirebbe la sovrapposizione di una decade tra il regime di caccia e l'inizio di una migrazione;

- che il recepimento del parere dell'ISPRA in ordine ai periodi di apertura della caccia determinerebbe una disparità di trattamento tra i cacciatori delle diverse Regioni;

- che nell'ordinanza cautelare vi sarebbe un refuso in merito al moriglione il cui prelievo non sarebbe autorizzato dal calendario.

7. All'udienza dell'1 dicembre 2021, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione con cui le intervenienti deducono l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.

Il calendario venatorio costituisce infatti un atto amministrativo generale per il quale non sono configurabili specifici destinatari.

Né all'interno dell'atto risultano espressamente indicati o facilmente individuabili soggetti aventi un interesse uguale e contrario a quello della ricorrente.

1.2. Infondata è altresì l'eccezione di inammissibilità delle censure proposte per mancata impugnazione del piano faunistico venatorio.

Il calendario venatorio è infatti un atto autonomamente lesivo con cui la Regione compie ulteriori valutazioni discrezionali.

1.3. Va poi rilevato, con riguardo al riferimento al Moriglione contenuto nell'ordinanza con cui questa Sezione ha accolto la domanda cautelare della ricorrente, che si tratta di un mero refuso derivante dal richiamo compiuto alla precedente sentenza n. 1263 del 16 dicembre 2020, n. 1263 che ha annullato le disposizioni del precedente calendario venatorio in relazione sia alla Pavoncella sia al Moriglione.

Da tale refuso, peraltro, non è derivato alcun effetto, stante l'attuale divieto di

caccia al Moriglione.

2. Ancora in via preliminare va rilevato che il calendario venatorio impugnato ha cessato di produrre effetti in relazione alle seguenti circostanze:

- la preapertura della caccia alla tortora selvatica nelle giornate 1 e 2 settembre 2021;
- il prelievo della Tortora, in quanto la stagione venatoria si è conclusa il 30 di settembre;
- il prelievo del Combattente, in quanto la stagione venatoria si è conclusa il 31 di ottobre;
- il prelievo della Pernice bianca e della Coturnice perché la Provincia di Belluno non risulta aver previsto la caccia a tali specie;
- le giornate aggiuntive di ottobre e di novembre.

Sul punto va richiamato l'orientamento secondo cui non permane l'interesse ad ottenere dal giudice una pronuncia di principio che regoli la futura attività della Regione considerato che *“non è possibile adire il giudice amministrativo per il mero accertamento della legalità violata ove poi dalla pronuncia non derivi un vantaggio concreto ed immeditato per il ricorrente”* (Cons. Stato, sez. III, 23 marzo 2021, n. 2484).

Pertanto va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo e delle censure del ricorso per motivi aggiunti di cui:

- al primo motivo, relativo alla specie Combattente;
- al settimo motivo, relativo alla specie Coturnice;
- al nono motivo, relativo alla specie Pernice bianca;
- al tredicesimo motivo, riguardante le giornate aggiuntive di ottobre e novembre.

3. Venendo al merito, le difese svolte dalle resistenti e in particolare dalle intervenienti richiedono un breve inquadramento della disciplina della materia.

3.1. In base alla Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tali uccelli *“costituiscono un patrimonio comune e l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente*

transnazionale” e la loro tutela rientra negli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile (Considerando 4 e 5).

L’interesse primario – prevalente - perseguito dal legislatore unionale con tale disciplina è la tutela degli uccelli selvatici. La regola generale è il divieto “*di uccidere o catturare deliberatamente con qualsiasi metodo*” gli uccelli selvatici (art. 5, comma 1, lett. *a*) e di “*disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza*” (art. 5, comma 1, lett. *d*).

La caccia - considerata una mera attività ricreativa di cui si deve tenere conto (artt. 1 e 2) - è consentita per le specie elencate all’allegato II della Direttiva esclusivamente nel quadro della legislazione nazionale nel rispetto dei “*principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate*” (art. 7).

La caccia può quindi essere esercitata esclusivamente nei limiti in cui sia compatibile con gli obiettivi di conservazione e tutela degli uccelli selvatici.

Punto cardine della disciplina è che le specie per le quali è consentito il prelievo venatorio “*non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza*” e quando si tratti di specie migratrici che “*non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione*” (art. 7, comma 4).

La Corte di Giustizia ha altresì precisato che le date di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche cacciabili devono essere fissate secondo un metodo che garantisca la protezione completa di dette specie durante il periodo di migrazione che precede l’accoppiamento (Corte giust., 8 luglio 1987, in C-262/85; 17 gennaio 1991, in C-157/89), evitando pericoli di “*confusione*”, ossia di errore di identificazione di una specie, e di “*perturbazione*”, ossia di disturbo di una specie nei periodi di riproduzione (Corte giust., 19 gennaio 1994, in C-435/92). Per specie confondibili presenti nella medesima area, dovranno essere quindi

stabilite in modo omogeneo le date di apertura e chiusura della caccia, salvo che gli Stati membri non possano fornire la prova, *“fondata su dati scientifici e tecnici appropriati a ciascun caso particolare”*, che una modifica delle date di apertura e/o chiusura non sia di ostacolo alla completa protezione delle specie (Corte giust., 19 gennaio 1994, in C-435/92).

Ai sensi dell'art. 9 della Direttiva, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 possono essere derogate: sono infatti consentite - in via eccezionale, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo - la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, anche delle specie di cui allegato I. Tali eccezionali deroghe devono menzionare: le specie oggetto di deroga; i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati; entro quali limiti e da quali persone; i controlli che saranno effettuati.

3.2. Quanto agli uccelli acquatici migratori dell'Africa-EURASIA, trova altresì applicazione la Convenzione AEWA, recepita in Italia con la legge n. 66 del 6 febbraio 2006 che, per quanto di interesse, vieta il prelievo venatorio per le popolazioni di uccelli indicate nella colonna A tabella 1 dell'Allegato III, consentendo tuttavia - in via di eccezione - la prosecuzione della caccia, laddove costituisca una prassi culturale tradizionale, esclusivamente per le popolazioni di uccelli appartenenti alle categorie 2 e 3 della colonna A, segnalate da un asterisco, previa approvazione di un piano di azione per specie.

3.3. A livello nazionale la caccia è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*, di attuazione della disciplina unionale.

In base a tale legge quadro *“La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale”* e l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di

conservazione della fauna selvatica (art. 1).

A tal fine il legislatore nazionale impone che l'attività venatoria sia oggetto di programmazione e stabilisce la fissazione di precise limitazioni di tempo, luoghi, specie e numero di capi da abbattere, mezzi e/o strumenti da utilizzare.

In particolare, all'artt. 18, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)* vengono definite le specie cacciabili e i limiti temporali di caccia.

Deve tuttavia ritenersi fermo in ogni caso, ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo, il rispetto del vincolo comunitario di divieto di caccia per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

3.4. Per garantire l'effettività di tale assetto di disciplina, la legge n. 157 del 1992 impone ai cacciatori l'annotazione della fauna abbattuta sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento (art. 12, comma 12 *bis*) e assegna alle Regioni poteri di vigilanza sull'esercizio dell'attività venatoria (art. 27).

3.5. Le limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria imposte dalla legge quadro si inseriscono nell'ambito della "*materia trasversale*" della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – oggetto di potestà legislativa statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *s*, Cost. (Corte cost. n. 407/2002 e n. 536/2002) - e costituiscono "*standard minimi ed uniformi di tutela della fauna*", volte a determinare e garantire le misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili.

Le Regioni nell'esercizio della propria potestà normativa esclusiva in materia di caccia, riguardante principalmente i profili attinenti alla programmazione e alla gestione della stessa, possono quindi di regola modificare tali "*standard di tutela minimi ed uniformi*", definiti dal legislatore statale, esclusivamente *in melius*, non *in peius*.

Solo in via eccezionale, sulla base di una motivazione rigorosa basata su precisi dati scientifici e sentito l'ISPRA, le Regioni hanno la possibilità di derogare a tali standard minimi di tutela.

In questo senso deve interpretarsi anche la disposizione di cui all'art. 18, comma 3, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, la definizione dei nuovi elenchi delle specie cacciabili con il correlato termine di apertura della caccia.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri deve ritenersi necessario esclusivamente per ampliare l'elenco delle specie cacciabili, mentre le Regioni hanno il potere-dovere di intervenire per circoscrivere ulteriormente il prelievo venatorio laddove emerga l'esigenza di escludere la caccia a determinate specie di uccelli o di circoscrivere il periodo di caccia, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Da un lato, infatti, ai sensi dell'art. 117 Cost. anche le Regioni sono tenute all'attuazione della normativa comunitaria, ivi compresa la Direttiva 2009/147/UE, e, dall'altro lato, in base al principio dell'azione ambientale, di cui all'art. 3 *ter* del d.lgs. n. 152 del 2106, tutti gli Enti pubblici devono garantire la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale.

Sul punto questo Tribunale ha d'altra parte già affermato che: *“E’ pertanto corretto ritenere che, nel nuovo contesto istituzionale ed ordinamentale realizzato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni, anche a legislazione invariata e senza la necessità della previa adozione di un apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri, abbiano l’obbligo di dare immediata attuazione in via amministrativa all’Accordo AEWA ratificato con legge 6 febbraio 2006 n. 66, ed agli obblighi comunitari discendenti dall’adesione al predetto Accordo da parte dell’Unione Europea, nella materia di loro competenza legislativa di carattere residuale della caccia, in cui le attribuzioni delle Regioni*

possono essere sempre esercitate alzando lo standard di tutela ambientale previsto dal legislatore nazionale (cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 291 del 2019; n. 139 del 2017; n. 74 del 2017 e n. 278 del 2012; n. 116 del 2012; n. 233 del 2010; n. 227 del 2003). Il calendario venatorio che escluda la cacciabilità di alcune specie non si pone infatti in contrasto con alcuna norma di legge nazionale o regionale (la possibilità per le Regioni di “limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia” è ammessa da tempo: cfr. Corte Costituzionale n. 272 del 1996; n. 577 del 1990; n. 1002 del 1988)” (TAR Veneto, Sez. I, 16 dicembre 2020, n. 1263).

Quanto alla durata del periodo di caccia, è stato chiarito che: *“la ratio che permea l’intero impianto della L. 157/92, con la quale il Legislatore ha individuato il punto di equilibrio tra la necessità di tutelare e salvaguardare il patrimonio faunistico nazionale e la libertà di esercitare l’attività venatoria, compiendo una precisa scelta di campo nel senso di ritenere la prima preminente nel confronto con la seconda (non a caso, qualificata in termini di concessione dall’art. 10 della medesima legge). L’attrazione della materia, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s, Cost., nell’orbita della competenza esclusiva dello Stato, deputato a fissare un livello minimo inderogabile di tutela della fauna, circoscrive qualitativamente e quantitativamente lo spazio normativo che residua in capo alle Regioni, con la conseguenza che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività venatoria in deroga ai periodi fissati ex lege nell’art. 18, comma 1, L. 157/1992 resta subordinata al rispetto dei limiti fissati dal secondo comma del medesimo articolo (così, Corte Cost., 21 ottobre 2005 n. 393): ‘ne risulta, inequivocabilmente, che alle regioni è attribuito il potere di modificare, in meglio, il contenuto delle disposizioni recate dalla normativa statale nei limiti temporali e qualitativi fissati da quest’ultima, ovvero assicurando un livello di tutela più elevato’ (Tar Toscana, Sez. II, ord. 20 ottobre 2011, n. 1532)” (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8669).*

3.6. Lo stesso riconoscimento alle Regioni della potestà legislativa esclusiva in

materia di caccia presuppone la possibilità di un trattamento diversificato dei cacciatori nei differenti ambiti territoriali.

D'altra parte non vi è disparità di trattamento e non vi è un interesse giuridicamente tutelato ad esercitare facoltà riconosciute illegittimamente ad altri soggetti.

3.7. Quanto al parere che l'ISPRA esprime in ordine al calendario venatorio, va rilevato che si tratta di parere avente natura obbligatoria, ma non vincolante, espresso da un organo specializzato, specificamente preposto all'esercizio di tale funzione di consulenza tecnico scientifica e dotato di un certo grado di indipendenza rispetto al potere di indirizzo politico.

L'importanza di tale parere è stata sottolineata dalla stessa Corte costituzionale (sent. 22 maggio 2013, n. 90) e dal Consiglio di Stato che ha affermato come: *“all'interno del corpo regolatorio come sopra ricostruito esplica un rilievo centrale la funzione svolta dall'ISPRA le cui indefettibili funzioni consultive si ascrivono nella logica di individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Cost. sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente” (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852).*

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'ISPRA si è pronunciato sulla base dei dati, ritenuti sostanzialmente vincolanti a livello unionale, di cui all'ultimo *“Key concepts document”* adottato dalla Commissione.

Va rilevato ancora come, a fronte di dati e riferimenti non del tutto univoci, il principio generale – nazionale e comunitario – di precauzione richieda l'adozione di una interpretazione di particolare attenzione alla tutela dell'ambiente.

L'insieme dei profili appena indicati induce il Collegio a ritenere che – in sede di approvazione del calendario – il parere dell'ISPRA potesse essere disatteso solo a fronte di una motivazione rafforzata (in questo senso anche: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 novembre 2019, n. 2647).

3.8. Dalla documentazione in atti, e in particolare dai documenti 7 e 8 della ricorrente, emerge, da un lato, che la Regione non disponeva di dati completi in

relazione agli abbattimenti dei precedenti anni, dall'altro, che l'ISPRA ha dato atto della complessiva inadeguatezza dell'attuale sistema di vigilanza sull'attività venatoria.

3.9. Nel procedimento relativo al Caso EU Pilot 6955/14/ENVI, la Commissione ha in particolare contestato all'Italia la violazione, da parte di alcuni calendari regionali tra cui quello del Veneto, della prescrizione di cui all'art. 7, paragrafo 4, della Direttiva 2009/147/CE. Sul punto la stessa Commissione ha precisato che *“le Regioni non possono stabilire, nei propri calendari venatori, periodi di caccia che, pur rientrando nei limiti temporali indicati in linea generale per gruppi di specie al comma 1 del sopra citato articolo, si sovrappongano per le singole specie alle particolari situazioni per le quali il comma 1-bis vieta tout court la caccia”*.

Diversamente da quanto affermato dalle intervenienti, risulta che tale procedimento sia stato recentemente archiviato non per il fatto che le violazioni segnalate siano state risolte, bensì in quanto l'Italia ha affermato di intervenire in via sostitutiva su detti calendari venatori regionali – tra cui appunto il Veneto - e per il tramite del Ministero dell'Ambiente ha chiesto un confronto sull'attuale documento dei "Key Concepts".

La Commissione si è in ogni caso riservata la facoltà di riaprire il procedimento qualora le violazioni alla direttiva 2009/149/UE permangano.

3.10. Va poi aggiunto che, se non v'è dubbio che le cause dei gravi problemi connessi alla conservazione degli uccelli selvatici siano principalmente collegate alla distruzione dei loro *habitat* naturali, è però altrettanto indubbio che i soggetti collegati alla caccia di regola pongano in essere significative iniziative per favorire il mantenimento degli ambienti necessari alla riproduzione degli animali.

Ciò non toglie tuttavia che il prelievo venatorio sia uno dei diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria (*Considerando* 6 della Direttiva 2009/147/UE) e che pertanto esso debba essere esercitato nei limiti imposti dall'ordinamento – nazionale e comunitario – e in una logica di saggia e

prudenziale gestione della fauna interessata.

4. Alla luce di tale breve inquadramento della materia, possono essere ora esaminate le singole censure proposte dalla ricorrente per le quali permane l'interesse.

4.1. Con il secondo motivo la ricorrente censura il calendario venatorio nella parte in cui consente la caccia della specie "Moretta" (*Aythya fuligula*) dal 2 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022, con un carniere massimo giornaliero di 5 e stagionale di 15.

4.2. L'ISPRA, come si legge nel parere espresso sulla proposta di calendario venatorio, ha ritenuto che dovesse essere sospesa la caccia a tale specie in ragione del pericolo di confusione con la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) che versa in uno stato di conservazione critico ed è inserita nell'allegato I della Direttiva 2009/147/UE.

4.3. Sul punto il calendario venatorio motiva in modo articolato in ordine al mancato recepimento del parere dell'ISPRA evidenziando in particolare:

- che nella guida fornita dallo stesso Istituto, tenuto conto del pericolo di confusione, viene considerato idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio";
- che il Veneto non ospita popolazioni nidificanti significative di Moretta Tabaccata - specie protetta - né contingenti svernanti superiori a poche unità.

4.4. Tale motivazione attiene alla specificità della situazione regionale e non risulta manifestamente irragionevole. Il motivo è quindi infondato.

5. Infondato è altresì il terzo motivo con cui la ricorrente lamenta l'illegittimità della prescrizione del calendario venatorio che consente il prelievo dell'allodola (*Alauda arvensis*) dal 2 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021, con un carniere giornaliero massimo di 10 e un carniere stagionale di 50.

5.1. L'ISPRA nel parere si esprime in senso negativo in relazione alla possibilità di consentire la caccia a tale specie in quanto la Regione non avrebbe dato atto dell'effettiva attuazione del piano di gestione nazionale approvato.

5.2. Tuttavia, nella motivazione del calendario e nella nota del 20 maggio 2021 la Regione indica le misure attuative assunte, in particolare con riferimento agli interventi eseguiti per il miglioramento dell'*habitat* della specie.

6. Fondato è il quarto motivo con cui la ricorrente censura la prescrizione del calendario che consente la caccia alla specie pavoncella dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, con il carniere massimo giornaliero di 5 e quello stagionale di 25, nonostante questa specie sia stata inserita nella categoria 4 della colonna A della Tabella 1 dell'Allegato III dell'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (AEWA).

6.1. Sul punto non si ravvisano elementi per discostarsi dalle valutazioni contenute nel capo terzo della sentenza di questa Sezione, 16 dicembre 2020, n. 1263 (conforme anche Tar Toscana, Sez. II, 4 maggio 2021, n. 632).

Infatti, il Piano Multispecie elaborato dalla Commissione Europea non risulta idoneo a sostituire il necessario piano di azione specifico per la specie Pavoncella (*ex multis*: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 1734; TAR Catanzaro, Sez. I, ordinanza 23 settembre, n. 588).

Deve quindi ritenersi che il calendario venatorio della Regione Veneto sia illegittimo nella parte in cui ha ammesso tra le specie cacciabili anche la Pavoncella nonostante alla data di approvazione dello stesso mancasse un valido piano di gestione di questa specie.

7. Infondato, salvo quanto di seguito precisato al capo 11, è il quinto motivo con cui la ricorrente censura la prescrizione del calendario venatorio che consente la caccia alla specie Marzaiola (*Anas querquedula*) con un carniere massimo giornaliero di 25 esemplari e stagionale di 425.

In base al Rapporto Direttive Nature (2013/2018) – sostiene la ricorrente - tale specie rientrerebbe nella classificazione SPEC 3 (specie minacciata in declino o rara a scala europea con popolazione concentrata in Europa) e il calendario sarebbe stato predisposto senza disporre dei dati effettivi degli abbattimenti degli anni

precedenti.

7.1. Tuttavia le prescrizioni del calendario venatorio, salvo quanto di seguito precisato, non risultano significativamente distanti dagli orientamenti espressi dall'ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida e tale specie è inserita nell'Allegato IIA della Direttiva, relativo alle specie cacciabili.

8. Infondato, salvo quanto di seguito precisato al capo 11, è il sesto motivo concernente la prescrizione del calendario venatorio che consente la caccia della specie "codone" (*Anas acuta*) con un carniere massimo giornaliero di 10 esemplari e stagionale di 50.

Secondo la ricorrente, tale prescrizione risulterebbe in particolare eccessiva rispetto alla classificazione della specie come SPEC 3 e all'assenza di dati certi sugli abbattimenti nei precedenti anni.

8.1. L'ISPRA nel parere afferma che *"per il Codone deve essere previsto un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e di 25 capi per cacciatore"*.

8.2. Il calendario motiva il mancato recepimento del parere dell'ISPRA sulla base di dati scientifici dai quali emerge uno stato favorevole della specie in Europa, in Italia e nel Veneto.

Tale motivazione non presenta evidenti vizi logici.

9. Fondato è invece l'ottavo motivo con cui la ricorrente assume l'illegittimità della prescrizione del calendario che consente la caccia della specie Quaglia (*Coturnix coturnix*) dal 19 settembre 2021 al 30 dicembre 2021.

9.1. L'ISPRA ha indicato come misura necessaria di tutela la chiusura della caccia alla data del 31 ottobre 2021.

9.2. La Regione ha motivato il mancato recepimento del parere dell'ISPRA evidenziando che *"che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie Quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/92. Anche per tale motivo si ritiene di confermare la data di chiusura al 30 dicembre. Si fa inoltre"*

presente che la specie è giudicata a livello europeo e globale come 'Least concern' dall'IUCN, adottata per le specie che non rischiano l'estinzione nel breve o medio termine.

9.3. La ricorrente lamenta che si tratta di una specie classificata SPEC 3 e che tale decisione sarebbe stata assunta in assenza di un'istruttoria specifica in ordine ai periodi di riproduzione e agli abbattimenti degli anni precedenti.

9.4. Effettivamente la motivazione adottata dalla Regione non risulta congruente, anche in considerazione del carattere centrale nell'ambito della disciplina comunitaria e nazionale del divieto di caccia nelle diverse fasi del processo di riproduzione.

Il calendario venatorio è pertanto illegittimo nella parte in cui consente la caccia alla Quaglia oltre il 30 dicembre 2021.

10. Fondati nei sensi di seguito precisati sono il decimo e l'undicesimo motivo con cui la ricorrente lamenta l'illegittimità delle prescrizioni del calendario venatorio che consentono la caccia alla specie Cesena (*Turdus pilaris*) e del Tordo sassello (*Turdus iliacus*) dal 19 settembre al 31 gennaio 2022, con un carniere giornaliero di 25 capi e stagionale di 425.

10.1. L'ISPRA ha evidenziato in particolare che *"i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento Key Concepts, secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio e alla terza decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione possa risultare anticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal 'Key Concepts' che si possa ipotizzare che la data di inizio dei movimenti di ritorno possa risultare posticipata proprio in relazione all'utilizzo di dati raccolti nei vari Paesi mediterranei (si veda nota ISPRA n. 12006/2017). Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Cesena e Tordo sassello coincidente con il 20*

gennaio 2022”.

10.2. La Regione ha ritenuto di disattendere il parere dell'ISPRA tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo in base alla Guida;
- della possibilità di sovrapposizione (una decade) prevista dalla medesima Guida interpretativa;
- delle evidenze riportate sul sito internazionale *Eurobirdportal.org*, condivise da altri Stati membri, che dimostrerebbero che la migrazione del Tordo sassello comincia in Europa, nel mese di febbraio inoltrato;
- del fatto che il rischio di abbattimenti involontari sarebbe evitato dalle modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano i soggetti appartenenti alla stessa specie).

10.3. La ricorrente lamenta, oltre al mancato recepimento del parere ISPRA in merito al periodo di chiusura della caccia, che il Cesena sarebbe in considerevole contrazione e il Tordo Sassello rientrerebbe nella classifica SPEC 1; lamenta inoltre che la Regione avrebbe operato tale scelta senza disporre di dati adeguati.

10.4. La motivazione della Regione non pare idonea a superare tali analitiche considerazioni svolte dall'ISPRA.

Le prescrizioni della Regione per il Cesena non rispettano il divieto di caccia nei periodi di migrazione prenuziale, definiti dal documento '*Key Concepts*', che come si è detto costituisce un punto di riferimento a livello unionale, e per il Tordo Sassello non tengono conto dell'elevato pericolo di disturbo e di confusione.

Il calendario venatorio è pertanto illegittimo nella parte in cui consente la caccia al Cesena e al Tordo sassello oltre il termine del 20 gennaio, indicato dall'ISPRA.

11. Fondato è infine - nei limiti e nei sensi di seguito precisati - il dodicesimo motivo di ricorso con cui la ricorrente si duole della chiusura della caccia degli anatidi in data 31 gennaio 2022 anziché al 20 gennaio 2022 come indicato dall'ISPRA.

11.1. Sul punto l'ISPRA nel parere ha rilevato che: "*La chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua,*

Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Frullino, Beccaccino) dovrebbe avvenire al 20 di gennaio 2022 non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide. Ciò al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella 'Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici' (par.2.6). Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.”

11.2. Sul mancato recepimento di quanto rilevato sul punto dal parere, la motivazione del provvedimento impugnato evidenzia i seguenti profili:

- *“i dati sperimentali raccolti ed elaborati in Veneto dall'Associazione Faunisti Veneti e dall'Associazione Culturale Sagittaria dimostrano un generale aumento della comunità di uccelli acquatici cacciabili e protetti censiti in gennaio in regione nell'arco di 29 anni” e in tale periodo “la caccia all'avifauna acquatica è sempre stata chiusa il 31 gennaio”;*
- *“i dati più recenti dei censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento delle presenze per la maggior parte delle specie cacciabili*

e protette che svernano in Italia, tra cui anche molte specie a priorità di conservazione. Il germano reale, l'alzavola, il fischione, il codone, il mestolone, il moriglione, la moretta, la gallinella d'acqua sono tutti in aumento dal 2009 al 2018”;

- “la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo”;

- “15 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Veneto, ben 11 cominciano la migrazione pre-nuziale dopo la fine del mese di gennaio (fischione, alzavola, mestolone, marzaiola, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, porciglione, moriglione, pavoncella, moretta), mentre solo 3 (codone, canapiglia, folaga) iniziano la migrazione nella terza decade di gennaio”.

11.3. Con il motivo in esame la ricorrente lamenta in particolare che per un primo gruppo di uccelli (la folaga, l'alzavola, il mestolone, il codone, la marzaiola, ed il beccaccino) dovrebbe essere prevista la chiusura della caccia al 20 gennaio 2022 in quanto in declino e ricompresi nella classificazione SPEC 3.

Per un secondo gruppo di uccelli, con presenza più stabile, la caccia dovrebbe parimente terminare il 20 gennaio 2022 sia per limitare l'eccessiva pressione venatoria sia per evitare il pericolo di confusione e di disturbo nella fase di migrazione pre-nuziale e di riproduzione.

In ogni caso – sostiene la ricorrente – dovrebbe essere rispettato il divieto di caccia per il periodo di migrazione pre-nuziale e di riproduzione indicato dal documento *Key Concepts*.

11.4. A questo proposito la giurisprudenza amministrativa ha chiarito:

a) che l'art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE e l'art. 18, comma 1 *bis*, della legge n. 157 del 1992 garantiscono un regime completo di protezione nel periodo della migrazione pre-nuziale. In siffatto periodo ogni attività venatoria è vietata, salvo le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva (cfr.) (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852. Corte giust. UE, Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 507; Corte giust.

UE, Sez. II, 15 dicembre 2005, n. 344);

b) che il documento “*Key Concepts*” integra l’art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE, fornendo le indicazioni operative necessarie all’applicazione di tale disposizione (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852);

c) che la mancata osservanza delle indicazioni fornite dal documento “*Key Concepts*” presuppone da parte della Regione una motivazione adeguata, basata su dati certi in ordine alla differente data di inizio delle migrazioni pre-nuziali (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852);

d) che la regola della c.d. decade di sovrapposizione, prevista dalla Guida, richiede la dimostrazione della sovrapposizione. In assenza di dati certi deve invece operare il principio di precauzione con l’applicazione dei termini di cui al documento “*Key Concepts*” (Cons. Stato, Sez. III, 1 dicembre 2020, n. 7609);

e) che per garantire un regime completo di protezione nel periodo della migrazione pre-nuziale è necessario evitare non solo il generale disturbo per l’intera popolazione avicola acquatica presente (incluse le specie non cacciabili che potrebbero lasciare del tutto l’area), ma anche il rischio di abbattere specie non cacciabili per errore, visto che le zone umide presentano spesso nei periodi di caccia una frequente densità elevata di uccelli appartenenti a specie diverse (Cons. Stato, Sez. III, 1 dicembre 2020, n. 7609; TAR Liguria, Sez. II, 7 agosto 2020, n. 570. In questo senso anche: Corte giust., 19 gennaio 1994, in C-435/92).

Nella Guida per la stesura dei calendari venatori, l’ISPRA peraltro evidenzia l’importanza della prima fase della migrazione pre-nuziale in cui sono coinvolti gli esemplari più forti, sottolineando che “*Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l’intero territorio italiano; ciò è particolarmente evidente durante la migrazione prenuziale, la quale è generalmente assai più*

veloce di quella post-riproduttiva analisi specifiche prodotte dall'ISPRA e relative alla velocità di avanzamento dei fronti di migrazione di ritorno di uccelli acquatici attraverso il nostro Paese indicano infatti differenze di pochissimi giorni nelle date mediane del transito tra le regioni meridionali e settentrionali, tali cioè da non giustificare calendari regionali differenziati”.

11.5. Per quanto risultino prevalenti le specie che iniziano la migrazione dopo la fine di gennaio, nel caso di specie le motivazioni assunte dalla Regione non risultano in alcun modo idonee a superare i puntuali rilievi dell'ISPRA quantomeno in relazione:

- alle specie che in base al documento “*Key Concepts*”, approvato al momento dell'adozione del calendario, risultano iniziare la migrazione nella terza decade di gennaio (Germano Reale, Folaga, Alzavola, Canapiglia e Codone);
- a tutte le specie che risultano in declino in quanto ricomprese nella classificazione SPEC 3, utilizzata dall'ISPRA (Folaga, Alzavola, Mestolone, Codone, Marzaiola e Beccaccino), in ragione della necessità di evitare i c.d. pericoli di disturbo e di confusione.

11.6 Il calendario venatorio va pertanto annullato nella parte in cui prevede la chiusura della caccia al 31 gennaio 2022 anziché al 20 gennaio, come richiesto dall'ISPRA per le specie: Germano Reale, Folaga, Alzavola, Canapiglia, Codone, Mestolone, Marzaiola e Beccaccino.

12. Conclusivamente il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto *in parte qua* e per l'effetto il calendario venatorio va annullato, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, nella parte in cui:

- consente il prelievo venatorio della specie “*Pavoncella*”;
- stabilisce la chiusura della caccia alla specie “*Quaglia*” oltre la data del 31 ottobre 2021, indicata dall'ISPRA;
- stabilisce la chiusura della caccia per le specie “*Cesena*” e del “*Tordo sassello*” oltre la data del 20 gennaio 2022, indicata dall'ISPRA;
- stabilisce la chiusura della caccia oltre il 20 gennaio 2022 per gli anatidi rientranti

nella “*avifauna acquatica*” Germano Reale, Folaga, Alzavola, Canapiglia, Codone, Mestolone, Marzaiola e Beccaccino.

13. In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso per motivi aggiunti sussistono le condizioni per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto annulla il calendario venatorio regionale nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Filippo Dallari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Filippo Dallari

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO